

Crisi e risanamento n. 36/2019

Le segnalazioni erronee in centrale rischi, la tutela e il risarcimento del danno

di Ernestina De Medio – avvocato

Dopo avere esaminato nel precedente numero¹ i tempi e i modi delle segnalazioni in centrale rischi, approfondiamo in questo contributo la questione della dimostrazione del danno non patrimoniale nel caso di segnalazione illegittima; essa va ricondotta a quella degli oneri di specifica allegazione del danneggiato senza imporgli la dimostrazione di uno stato di disagio, di patema, di sofferenza che non sono percettibili oggettivamente, con la conseguenza che l'onere deve ritenersi assolto laddove sia stata indicata la durata della segnalazione e la rilevazione da parte dell'istituto di credito che ha negato il finanziamento richiesto.

Segnalazioni illegittime ed erronee

Rilievo, e forse maggior interesse, scaturiscono le segnalazioni illegittime o erronee effettuate agli istituti di credito dagli intermediari, che sono, purtroppo, assai frequenti.

Dobbiamo innanzitutto ricordare che la banca è vincolata agli obblighi specificamente previsti e più sopra accennati dalla normativa in materia bancaria ed è soggetta a un generale obbligo di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni, ai sensi dell'[articolo 1176](#), comma 2, cod. civ., che, definendo in termini generali la diligenza nell'adempimento, impone alle banche di agire sempre con la condotta dell'“accordo banchiere”.

Anche la stessa Banca d'Italia è soggetta a responsabilità per le illegittime segnalazioni effettuate nella propria centrale rischi dalle banche ordinarie, così come affermato dalla pronuncia della Corte di Cassazione, [sentenza n. 7958/2009](#).

La Banca d'Italia, essendo assoggettata alla Legge sulla *privacy*, svolge, in relazione alla centrale rischi, un'attività pericolosa di cui all'[articolo 2050](#), cod. civ., pertanto il trattamento dei dati illegittimamente segnalati alla centrale rischi (di seguito anche CR) può comportare la condanna anche della Banca d'Italia, responsabile di tale archivio, alla cancellazione della segnalazione dalla banca dati, oltre che

¹ E. De Medio [“Segnalazione in centrale rischi: tempi, modi, effetti”](#) in Crisi e risanamento n. 35/2019.

coinvolgerla nel dovuto risarcimento del danno richiesto dal cliente alla Banca intermediaria che ha segnalato il dato pregiudiziale per il cliente in mancanza di legittimi e validi presupposti.

Accade spesso che le banche e gli intermediari effettuino segnalazioni errate che possono essere suddivise in 2 grandi categorie differenti.

La prima ricomprende le ipotesi di errori materiali, quali, ad esempio:

1. errori derivanti dall'attribuzione dell'esposizione creditizia a un soggetto diverso, causata, ad esempio, da ipotesi di omonimia;
2. indicazione di un'esposizione creditizia o di uno sconfino per un importo maggiore o minore rispetto alla linea di credito accordata al soggetto segnalato;
3. erronea classificazione della linea di credito concessa in relazione alla classificazione dei fidi.

Nella seconda rientrano tutte le ipotesi in cui al soggetto segnalato viene illegittimamente imputata una situazione di sofferenza; poiché la segnalazione a sofferenza, come visto, è una valutazione discrezionale effettuata dalla banca, può capitare che la stessa incorra in errori di valutazione. In questi casi, accertata preliminarmente la illegittimità della valutazione e della relativa segnalazione a sofferenza effettuata dalla banca, il soggetto segnalato potrà chiedere dapprima la cancellazione della segnalazione e, successivamente, il risarcimento dei danni da essa causati.

Tali danni possono essere sia di natura patrimoniale sia di natura non patrimoniale.

È ovvio che il danno patrimoniale dovrà essere compiutamente provato sia nella sua quantificazione così come in merito al nesso causale che lo collega, in tutto o in parte, al fatto illecito.

In merito al danno di natura non patrimoniale, la giurisprudenza è ormai costante nell'affermare che il danno derivante dalla erronea o illegittima segnalazione di eventi negativi e pregiudizievoli in CR è integrato *"in re ipsa"*, in quanto costituente un fatto di diffusa notorietà (si vedano, tra le molte pronunce, tutte in senso conforme: [Tribunale di Mantova del 27 maggio 2008](#); sentenza [Tribunale di Venezia n. 1701/2009](#) e [Tribunale di Modena 20 marzo 2012](#)).

La erronea o illegittima segnalazione, stante il carattere pubblico di visibilità dei dati presenti negli archivi informatici, comporta una incontrovertibile lesione dei diritti di immagine e credibilità non solo per la persona giuridica, ma anche per la stessa persona fisica nella sua qualità di rappresentante del soggetto giuridico, come ormai ripetutamente affermato in giurisprudenza e, in quanto la pregiudizievole segnalazione realizza una diminuzione della considerazione e affidabilità della persona giuridica o dell'ente e una negativa valutazione dell'agire e della capacità delle persone fisiche che ricoprono poteri gestori del soggetto giuridico (così [Cassazione n. 21428/2007](#) nonché Tribunale di Lecce, sentenza n. 193/2009 e [Tribunale di Bari, ordinanza del 19 maggio 2011](#) in Il Caso.it).

Si è infatti affermato che in tale caso:

“sussiste il danno da lesione dell’immagine. Tale lesione costituisce un danno reale che deve essere risarcito senza necessità per il danneggiato di fornire la prova della sua esistenza. È corretto, pertanto, il ricorso alla liquidazione del danno con criteri equitativi, ammissibile qualora l’attività istruttoria svolta non consenta di dare certezza alla misura del danno stesso, come avviene quando, essendone certa l’esistenza, risulti impossibile o estremamente difficoltoso provare la precisa entità del pregiudizio economico subito” (Cassazione [n. 12929/2007](#); [n. 12626/2010](#) e [n. 2014/15609](#)).

Tale orientamento è in linea con un altro, in tema di illegittimo protesto di assegno o cambiale, secondo il quale in tali ipotesi:

“sussiste il danno da lesione dell’immagine sociale della persona che si vede ingiustamente inserita nel cartello dei cittadini insolventi ed è quindi contraddittorio ed erroneo, dopo aver affermato la responsabilità per il protesto, negare la liquidazione equitativa del danno da lesione dell’immagine sociale e professionale, la quale di per sé costituisce danno reale che deve essere risarcito - senza necessità per il danneggiato di fornire la prova della sua esistenza - sia a titolo di responsabilità contrattuale per inadempimento sia di responsabilità extracontrattuale, in modo satisfattivo ed equitativo se la peculiare figura del danno lo richiede” (Cassazione [n. 9233/2007](#); [n. 14977/2006](#) e [n. 11103/1998](#)).

La liquidazione del danno non patrimoniale viene operata per lo più in via equitativa secondo le circostanze concrete del caso, pur essendo, ovviamente, praticabile con le difficoltà probatorie quantitative e sul nesso causale, anche la richiesta risarcitoria di un danno quantificabile.

Degna di nota è l’ordinanza del Tribunale di Bari, sezione di Monopoli sopra citata, nella quale il giudice, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, ha utilizzato, quali criteri per la quantificazione di tale voce di danno: la durata della segnalazione presso la CR e l’entità della somma iscritta a sofferenza.

La tutela dell’articolo 700, c.p.c.

La dottrina e la giurisprudenza, riconoscono in modo costante che il soggetto erroneamente segnalato ha la possibilità di ottenere un provvedimento d’urgenza, ex [articolo 700](#), c.p.c., per la immediata cancellazione della segnalazione illegittima o erronea, ricorrendo, nella fattispecie, in modo notorio, i requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*.

In caso di erronea segnalazione “a sofferenza” alla centrale dei rischi a opera di un istituto bancario, esiste il *periculum in mora*, ai fini della concessione del provvedimento cautelare ex articolo 700, c.p.c.,

quando si dimostri che, nelle more del giudizio, si possano verificare irreparabili e gravi compromissioni del diritto del ricorrente alla libera iniziativa economica².

La centrale dei rischi della Banca d'Italia persegue un interesse di carattere generale, il quale può ritenersi conseguito solo se gli intermediari utilizzano il potere di segnalazione nel rispetto delle regole dettate dalla normativa di riferimento, prima ancora dei principi generali in tema di correttezza e buona fede. Il Tribunale può esaminare il corretto utilizzo del potere di segnalazione, dichiarandone l'illegittimità laddove vi sia stato dello stesso un utilizzo erroneo e concedendo lo strumento cautelare, richiesto ex [articolo 700](#), c.p.c. al fine di fare cessare la segnalazione stessa.

In merito alla sussistenza del *fumus boni juris*, in applicazione della normativa disciplinante la materia in esame ([articolo 125](#), comma 3, Tub - applicabile alla CR di Banca d'Italia e al Crif- articolo 4, comma 7 del Codice di Deontologia e Buona condotta per i Sistemi di informazione creditizia – applicabile al Crif- e la circolare della Banca d'Italia n. 139/1999), va dichiarata l'illegittimità della segnalazione a sofferenza presso la centrale rischi di Banca d'Italia e presso il Crif, laddove la banca segnalante non abbia preventivamente avvertito il ricorrente dell'imminenza della segnalazione stessa, nelle modalità e forme prescritte dalla legge. Costituisce pertanto presupposto indefettibile per la validità della segnalazione a sofferenza, l'invio del preavviso imposto dalla normativa di settore; il relativo onere della prova grava sul soggetto segnalante parte resistente del procedimento d'urgenza.

L'esistenza del *periculum in mora* è ravvisabile anche laddove sia intercorso un ampio lasso temporale fra la segnalazione e il ricorso cautelare³. La distanza temporale non può essere di per sé ostativa al riscontro del *periculum* posto che una segnalazione a sofferenza potrebbe essere nell'immediato priva di effetti pregiudizievoli per il segnalato, ma in seguito manifestare la propria dannosità, mentre l'illegittima segnalazione alla centrale dei rischi costituisce di per sé un comportamento permanente pregiudizievole per l'attività economica e la reputazione commerciale di chi la subisce (cfr. [Cassazione n. 12626/2010](#)).

Il presupposto del danno grave e irreparabile a seguito di segnalazione illegittima, è *in re ipsa*, di talché si potrebbe anche non specificamente provarlo in quanto la illegittima segnalazione è già di per sé foriera di un danno coincidente con la impossibilità di accesso al credito. Gli effetti della segnalazione illegittima sono altresì permanenti e incidono negativamente sul merito creditizio imprenditoriale, determinando una sorta di reazione negativa a catena del ceto bancario. Costituisce fatto notorio che

² Tribunale di Salerno, 22 aprile 2002, in Dir. e prat. soc., 2002, f. 14/15, 94; Tribunale di Bari 22 dicembre 2000; Tribunale di Potenza, 4 maggio 2001, in Giur. comm., 2003, II, 210, con nota di Serra, Segnalazioni erronee alla Centrale dei rischi e responsabilità dell'intermediario; Tribunale di Milano, 31 luglio 2001, in Banca, borsa e tit. cred., II, 2003, 633; Tribunale di Roma, 2 agosto 2002, in Banca, borsa e tit. cred., II, 2003, pag. 633.

³ cfr. Tribunale di Torino sentenza 26 giugno 2019.

la segnalazione a sofferenza di un soggetto su iniziativa illecita di un istituto di credito non passa inosservata agli altri istituti che, da quel momento in avanti, sono indotti a ritenere che un ulteriore affidamento e la mancata richiesta di rientro determini un rischio neppure giustificabile rispetto ai vertici aziendali.

L'erronea segnalazione e il risarcimento dei danni

La responsabilità civile della banca per erronea segnalazione alla centrale dei rischi può essere considerata come *species* riconducibile al *genus* della responsabilità per false informazioni, poiché vi è la diffusione di informazioni non corrette.

Le Istruzioni della Banca d'Italia stabiliscono che la responsabilità della banca, di conseguenza, emerge nel momento in cui ha assunto una condotta negligente nel valutare i presupposti per la segnalazione. L'erronea segnalazione, pertanto, può determinare la lesione della c.d. reputazione economica dell'imprenditore, della reputazione commerciale e del diritto all'immagine; inoltre, determinerebbe un'alterazione degli equilibri del mercato creditizio e imprenditoriale e quindi del regime della libera concorrenza, poiché l'impossibilità di accedere al credito da parte di un'impresa avvantaggia automaticamente le altre che operano nel medesimo settore. La lesione del regime di libera concorrenza, così come il danno al diritto d'impresa, non sono altro che gli effetti che conseguono alla lesione della reputazione dell'imprenditore segnalato.

Nella erronea segnalazione si è visto che vi è la produzione di un danno all'immagine e alla reputazione economica. Di particolare rilievo è una pronuncia della Suprema Corte che ha stabilito la responsabilità civile per diffamazione colposa di chi diffonde notizie inesatte sulla solvibilità di un commerciante, provocandone il discredito⁴.

La Cassazione ha assunto una posizione ferma sul tema, riconoscendo la responsabilità per colpa nella diffusione di false informazioni sulla reputazione economica di un imprenditore. La medesima tutela deve essere riconosciuta anche ai privati; in questo caso non parliamo di danno alla reputazione economica, ma di tutela dell'immagine e dell'onore.

La segnalazione alla centrale rischi dei nominativi degli attori e dei saldi negativi dei loro conti correnti da parte della banca, prima della formale revoca degli affidamenti, non è condotta corrispondente ai canoni di diligenza professionale come codificati nelle regole proprie del settore emanate dalla Banca d'Italia. Tale condotta ben può quindi integrare specifico titolo di responsabilità della banca verso i correntisti, in quanto il mancato rispetto delle regole di cautela individuate dall'ordinamento

⁴ Cassazione n. 4538/1978, in Resp. civ. prev., 1978, 747.

professionale risulta uno specifico indice sia della sussistenza di colpa rilevante *ex articolo 2043*, cod. civ. sia della violazione dei canoni di correttezza e buona fede richiesti nello svolgimento di ogni rapporto obbligatorio secondo le norme generali *ex articolo 1715, 1374, 1375*, cod. civ.⁵.

Centrale rischi e stato di insolvenza

Secondo parte della giurisprudenza la segnalazione alla centrale dei rischi di una posizione a "sofferenza" è subordinata alla sussistenza, in capo al soggetto segnalato, di uno stato d'insolvenza così come previsto *ex articolo 5*, L.F., inteso come incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte e non al verificarsi di un semplice inadempimento.

Autorevole dottrina ha definito lo stato di insolvenza come una condizione negativa del patrimonio derivante dall'impossibilità oggettiva o dalla volontà negativa dell'imprenditore di soddisfare i suoi obblighi regolarmente, e cioè non solo alla scadenza, ma anche con mezzi normali di adempimento⁶. Le Istruzioni della Banca d'Italia, però, si riferiscono a uno stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o di situazioni a esso equiparabili, indipendentemente dall'esistenza di garanzie o dalla previsione di perdite; come si può notare il contenuto letterale delle disposizioni della Banca centrale non ancorano affatto la segnalazione all'esistenza di uno stato d'insolvenza così come previsto dalla Legge Fallimentare.

La segnalazione dei crediti in sofferenza implica una valutazione, da parte dell'intermediario, della situazione finanziaria del cliente, quindi non può sorgere automaticamente da un semplice ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. Tendenzialmente si esclude che vi sia una sostanziale coincidenza tra l'insolvenza qualificata e il credito posto in sofferenza e quella prevista quale presupposto oggettivo del fallimento.

Per ben comprendere la natura del debito in sofferenza occorre accostarlo a quello di credito incagliato. Con quest'ultima espressione s'intende quella esposizione bancaria verso affidato in temporanea difficoltà; ovviamente si tratta di un'obiettiva difficoltà che la banca prevede possa essere rimossa in un congruo lasso di tempo. Il credito viene collocato in sofferenza nel momento in cui la banca riscontra una impossibilità nel recuperare il credito vantato, perché il soggetto affidato si trova in gravi e non transitorie difficoltà, in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili. Il credito incagliato, invece, consente alla banca un recupero in un periodo di tempo lungo.

⁵ Corte d'Appello di Milano, 4 novembre 2003, in Giur. it., 2004, c. 1223.

⁶ Provinciali, voce Fallimento, in Novissimo Digesto, vol. VI, Torino, 1960, 1129; Terranova, "Lo stato d'insolvenza", Torino, 1998; Carano, "L'apertura del fallimento", Milano, 2001; Tedeschi, "Comm. articolo 5, L.F.", in Commentario legge fallimentare a cura di Bricola, Galgano, Santini, Bologna, 1974, 185.

L'insolvenza prevista dalla normativa sulla centrale dei rischi ha una finalità ben precisa, che è quella di migliorare le capacità valutative e di controllo delle banche e degli intermediari finanziari che partecipano al sistema della centralizzazione. Lo stato di insolvenza, così come disciplinato nella Legge Fallimentare, evidenzia una incapacità funzionale e non transitoria dell'impresa, che coinvolge l'intero patrimonio dell'impresa.

In dottrina si discute sull'opportunità, da parte dell'intermediario, di analizzare la posizione del debitore nella sua complessità, nel senso che la banca deve o meno svolgere delle ulteriori indagini. La banca deve formulare le sue considerazioni in base alle informazioni che possiede, poiché ulteriori indagini risulterebbero eccessivamente gravose per l'istituto di credito.

Nella disciplina della centrale dei rischi l'insolvenza non si configura come certezza dell'inadempimento, ma come generica probabilità del suo verificarsi.

Non sembra possibile ritenere che la segnalazione possa essere subordinata all'effettivo accertamento dello stato di insolvenza, in quanto verrebbe vanificata l'utilità del servizio di centralizzazione dei rischi. L'oggetto della segnalazione alla centrale dei rischi non presuppone necessariamente la sussistenza di uno stato di insolvenza secondo la ristretta eccezione di cui all'[articolo 5](#), L.F., essendo a tal fine sufficiente un inadempimento, da cui sia possibile desumere una situazione di difficoltà economico finanziaria anche transitoria.

Il caso della domanda di accertamento della illegittima segnalazione in CR da parte di Istituto di credito sottoposto a liquidazione coatta amministrativa

L'[articolo 83](#), Tub fa divieto di promuovere o proseguire "alcuna azione" nei confronti della banca dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'[articolo 85](#), Tub e comunque dal sesto giorno lavorativo che dispone la liquidazione coatta, né qualsiasi titolo, di promuovere o proseguire alcun atto di esecuzione forzata o cautelare.

Nonostante il tenore letterale del predetto articolo però, è necessario contemperare l'interesse dei creditori alla *par condicio* in sede concorsuale con l'interesse di quei soggetti che, a prescindere da eventuali pretese patrimoniali verso la banca in crisi, abbiano interesse a pronunciare di tipo costitutivo o dichiarativo.

L'interpretazione del dato normativo da seguire, è, dunque, quella non restrittiva.

Il criterio legittimante la deroga legislativa al generale potere di azione riconosciuto dall'[articolo 24](#), Costituzione è quello della c.d. fungibilità tra i mezzi di tutela: in tanto si potrà porre un freno al diritto

di azione garantito dall'[articolo 24](#), Costituzione, in quanto la legge appronti rimedi almeno equipollenti sotto il profilo economico – funzionale.

In sostanza dovrebbero intendersi improcedibili soltanto le azioni che possano trovare comunque un valido surrogato nelle insinuazioni previste dalla legge.

Le azioni dichiarative pure, (cioè quelle non inscindibilmente connesse a pretese di tipo patrimoniale) devono ritenersi quindi procedibili nonostante l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Diversamente opinando, un'interpretazione rigida e letterale dell'[articolo 83](#), Tub si risolverebbe in una palese violazione degli articoli [3](#), 24 e [111](#), Costituzione, ma anche e soprattutto dell'articolo 6, Cedu, profilo che esporrebbe lo Stato a responsabilità per violazione diretta della Convenzione⁷.

⁷ Cfr. sentenza Tribunale di Treviso del 21 giugno 2018.